

RESPONSABILITA' PER MORTE DA AMIANTO

GIOVANNI MAGLIARO

La concreta pericolosità dell'amianto è nota dagli inizi del '900 tanto che il legislatore dell'epoca aveva introdotto la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri. La legge n. 455 del 1943 ha incluso l'asbestosi tra le malattie professionali. Quindi non può essere accettato l'assunto del datore di lavoro circa l'ignoranza della pericolosità dell'amianto. In tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore per mesotelioma, ove si ritenga impossibile l'individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia nonché causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro imputato è sufficiente la sovrapposizione temporale tra la durata dell'attività lavorativa e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato stesso. Nei processi per amianto e in generale nei processi per esposizione a sostanze tossiche è fondamentale accertare il nesso causale, cioè verificare se la patologia riscontrata sia stata causata o anche concausata dall'esposizione al fattore di rischio avvenuta nel periodo in cui l'imputato rivestiva la posizione di garanzia. La prevedibilità dell'evento non riguarda solo limitate specifiche conseguenze dannose che possono derivare da una data condotta ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose conseguenti a una condotta che sia riconosciuta pericolosa per la salute o per altri beni tutelati dall'ordinamento giuridico. E' legittima l'equazione tra presenza di asbesto ed insorgere dell'epitelioma qualora gli esperti escludano cause diverse di origine non professionale e qualora sia accertata l'unicità del rapporto lavorativo e la prestazione dell'attività nello stesso stabilimento del datore di lavoro.



n. 113
18 maggio 2020

Con la sentenza n. 12151 del 30 gennaio 2020 la Cassazione si pronuncia sul caso di una lavoratrice deceduta a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie ad evitare la esposizione della stessa all'amianto e sulla conseguente condanna dei datori di lavoro.

La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli con cui i legali rappresentanti della Società Magliola S.p.a. sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo e condannati alla pena di giustizia per aver cagionato con imprudenza, negligenza ed imperizia e violando le norme di sicurezza e di prevenzione sui luoghi di lavoro, ad una operaia addetta allo smontaggio e al montaggio di arredi di veicoli ferroviari lesioni personali gravissime consistite in mesotelioma pleurico maligno cui seguiva la morte.

Agli imputati è stato addebitato in particolare di non avere predisposto dalla data di inizio della esposizione della lavoratrice alle sostanze nocive misure precauzionali atte ad impedire la diffusione ambientale e l'inalazione di fibre di amianto.

Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione sostenendo principalmente che i giudici di merito hanno errato stabilendo il nesso di causalità tra le condotte loro attribuite e l'evento morte. Secondo i ricorrenti la sentenza della Corte introduce un'equazione tra presenza di asbesto nell'ambiente lavorativo ed insorgenza della patologia tumorale facendo riferimento ad un criterio di causalità probabilistica e non di causalità individuale.

La Cassazione ha respinto il ricorso confermando la sentenza della Corte d'Appello di Torino. Il nesso di causalità tra presenza di asbesto nell'ambiente di lavoro e mesotelioma è incontestabile. L'esistenza e l'entità della esposizione all'amianto possono essere provate anche mediante testimoni.

Il nesso di causa tra esposizione all'amianto e patologia è stato accertato in modo diretto, stante l'unicità del rapporto lavorativo della vittima con l'impresa rappresentata dagli imputati. E' stato correttamente escluso ogni elemento causale alternativo di innesco della malattia. Proprio attraverso una legge scientifica di copertura universalmente condivisa ed a mezzo di un giudizio formulato sulla causalità individuale in quanto verificato in relazione alla singola vicenda.